

Dare a ciascuno il suo

*Per una regolamentazione dei rapporti post-matrimoniali
libera da stereotipi di genere*

di Ilaria Boiano

Sommario: 1. *La sentenza Cass. Sez. I Civ. n. 11504 del 2017.*- 2. *L'incidenza degli stereotipi discriminatori sull'argomentazione giuridica.*-3. *"Suum cuique tribuere": se la famiglia è luogo di libertà lo si deve alle donne.*- 4. *Conclusioni.*

1. *La sentenza Cass. Sez. I Civ. n. 11504 del 2017*

Come è noto, la sentenza Cass. Sez. I Civ. n. 11504 del 2017 ha eliminato dal giudizio sulla domanda dell'assegno di divorzio l'accertamento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dai coniugi, ancorando il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile alla sola verifica della mancanza di "indipendenza o autosufficienza economica" del/della richiedente, ritenendo non più attuale l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a sezioni unite nel 1990, con quattro sentenze gemelle¹, secondo il quale il presupposto per la concessione dell'assegno divorzile, considerato istituto di natura assistenziale, era rappresentato

"...dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo

¹Cass. 29 novembre 1990, n. 11490, in Foro it., 1991, I, 67, Cass. 19 novembre 1990, n. 11489; 29 novembre 1990; Cass. 29 novembre 1990, n. 11491; Cass. 29 novembre 1990, n. 11492, in Foro it., Rep. 1991, voce Matrimonio, n. 210.

equilibrio”.

Il superamento del parametro del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”, funzionale alla fase di determinazione della sussistenza del diritto all’assegno divorzile², è proposto nella pronuncia in esame quale atto dovuto in ragione del tempo trascorso e del mutamento sociale che in questo stesso tempo si sarebbe prodotto nei rapporti familiari e nella società italiana.

Con il divorzio ciascuno va per la sua strada, ammonisce la Corte, munito delle risorse di cui dispone in quanto singolo/singola in base al principio dell’autoresponsabilità economica³.

L’iter argomentativo si dipana a partire da un allarme: sembra, leggendo la motivazione, che i tribunali italiani negli anni, applicando i principi enucleati sul tema dell’assegno divorzile dalle pronunce a sezioni unite del 1990, abbiano determinato a) la costituzione di rendite parassitarie; b) il consolidamento di una concezione patrimonialistica del matrimonio, quale “sistemazione definitiva”; c) illegittime forme di locupletazione.

Come già rilevato da più parti, la sentenza in esame presenta profili problematici⁴: innanzitutto, sul piano processuale la questione avrebbe dovuto essere rimessa alle Sezioni Unite, in considerazione della ridefinizione di principi dalle stesse enunciati e ritenuti diritto vivente⁵.

² Assegno che poi andava quantificato in ragione di molteplici parametri che avrebbero potuto concorrere (anche) ad azzerare l’assegno astrattamente dovuto; tra le tante v. Cass. 2010,n.20582.

³ Principio mutuato dalla sentenza Cass. 18076/2014 in tema di mantenimento di figli maggiorenni.

⁴ Si veda G. Luccioli, *La sentenza sull’assegno di divorzio. Il nuovo che sa tanto di vecchio*, in giudicedonna.it, n. 1 / 2017 ; Id , *Il nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di assegno di divorzio*, in giudicedonna.it n. 2/3 2017 ; Donatella Stasio, *Ero ancora una bambina...* in giudicedonna.it, n. 1, 2017; C. Rimini, *Verso una nuova stagione per l’assegno divorzile dopo il crepuscolo del fondamento assistenziale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, 1274; Id., *Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l’agonia del fondamento assistenziale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2017, 1799; C. Colasurdo, *La violenza economica sulle donne come paradigma della violenza conservatrice. Un punto di vista sulla sentenza di Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017, in tema di assegno divorzile*, in A. Simone, I. Boiano (a cura di), *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, argomentazione, interpretazione*, Edizioni Efesto, Roma, 2018, pp. 125 ss. Sempre sul concetto di tenore di vita, così come censurato dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza 22 maggio 2013, si veda F. Biondi, *Il criterio del ‘tenore di vita in costanza di matrimonio’ nella determinazione dell’assegno divorzile e l’identità della famiglia fondata sul matrimonio nell’art. 29 della costituzione. nota a Tribunale di Firenze*, ordinanza 22 maggio 2013 in Rivista AIC n. 4/2014.

⁵ Così G. Luccioli, *Il nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di assegno di divorzio*, in giudicedonna.it, n. 2/3 2017, ma anche C. Colasurdo, *La violenza economica*, cit. p. 135.

A livello di diritto sostanziale, non pochi problemi di coerenza sistematica pone la rimodulazione dell'assegno divorzile quale istituto di fatto assimilato all'obbligazione alimentare, da escludersi ogni qualvolta la parte richiedente risulti "economicamente autosufficiente"; pure giungere a tale valutazione di "autosufficienza" si è già dimostrato particolarmente tortuoso, come emerge dalle molteplici e spesso inconciliabili strade seguite dalla prima giurisprudenza di merito che ha fatto seguito al maggio 2017.⁶

In questo contributo intendo soffermarmi su un ulteriore profilo problematico che sottende la decisione in esame: la tendenza a recepire nell'apparato motivazionale delle sentenze narrazioni stereotipate che veicolano rappresentazioni mistificate della realtà⁷, alle quali non di rado nell'attività interpretativa delle autorità giudiziarie vengono piegati irragionevolmente "il significante, il significato e il valore da essi presidiato"⁸.

L'apparato argomentativo della decisione in esame, in uno con il clamore/sollievo che ha attraversato l'opinione pubblica alla notizia dell'archiviazione del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, rivela una diffusa insofferenza per i parametri di giudizio a presidio del principio di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nella nostra società, e comprova la mancanza di un'adesione condivisa e autentica dei consociati al progetto di cambiamento culturale e sociale proposto dalle più importanti convenzioni internazionali in tema di diritti delle donne, prevenzione della discriminazione e della violenza di genere, alle quali l'Italia ha pure aderito solennemente⁹.

⁶ C. Cecchetti, *Il parametro dell'autosufficienza o indipendenza economica: orientamenti della giurisprudenza di merito dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 11504 del 2017*, in *giudicedonna.it*, n. 2-3/2017.

⁷ La ricorrenza di stereotipi discriminatori nei confronti delle donne è individuato quale principale ostacolo all'effettivo accesso delle donne alla giustizia dal Comitato CEDAW nelle osservazioni conclusive adottate nel luglio 2017, §17. Il documento è disponibile all'indirizzo *osservazioni_conclusive_cedaw_10092017_Italia*.

⁸ Così Mario Rosario Morelli, giudice della Corte Costituzionale, che nelle conclusioni al seminario di studio *Gli effetti economici della crisi coniugale*, tenuto presso la Corte di cassazione in data 28 febbraio 2018, auspicava che l'intervento delle Sezioni Unite, che si riuniranno in camera di consiglio sulla questione del tenore di vita a seguito di rimessione della questione dal primo presidente della Corte di cassazione, restituiscano equilibrio e coerenza tra i tre lemmi (significante, significato e valore presidiato).

⁹ Si segnala la Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), 1979, che all'articolo 16 stabilisce il divieto di discriminazione nelle relazioni familiari e in particolare

A fronte di queste adesioni formali, si registra infatti nel tessuto politico e sociale una persistente refrattarietà al concreto ed effettivo miglioramento della condizione delle donne, fino al punto da attivare sottili meccanismi reazionari anche nei processi logico-giuridici, come dimostra la motivazione della sentenza in esame: si parte da una premessa che veicola una rappresentazione della realtà distorta, ma data per vera e corrispondente *all'id quod plerumque accidit* (che invece rimane sottaciuto), così travolgendo l'intero ragionamento e conducendo ad una conclusione "ingiusta" in termini di diritto e in termini di equità sociale.

Nel paragrafo che segue, dopo un preliminare approfondimento in tema di incidenza degli stereotipi sessisti sull'applicazione e interpretazione della legge, procederò a esplicitare le falsificazioni che compongono il quadro sociologico di partenza della motivazione della sentenza in commento e che inficiano la validità del ragionamento. Nell'ultimo paragrafo, mi soffermerò, sulla *regula iuris* che merita di essere riconsiderata non solo per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coloro che decidono di recidere il legame matrimoniale, ma anche sul piano simbolico del riconoscimento del contributo del femminismo giuridico alla ridefinizione della famiglia quale dimensione di realizzazione della libertà individuale, non deprivata però delle sue implicazioni e potenzialità relazionali.

2. L'incidenza degli stereotipi discriminatori sull'argomentazione giuridica

Con l'espressione "stereotipizzazione giudiziale" (*judicial stereotyping*) si intende la prassi giudiziaria di attribuire ad un soggetto specifiche qualità, caratteristiche, comportamenti e ruoli, generalizzando in ragione della sua sola appartenenza ad un particolare gruppo sociale (ad esempio, le donne)¹⁰ e sulla base di credenze e miti predeterminati¹¹, invece che sulla base di valutazioni correlate e coerenti con la dimensione

gli stessi diritti ai coniugi in relazione all'acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disposizione della proprietà.

¹⁰ J. F. Dovidio et al., *Prejudice, Stereotyping and Discrimination: Theoretical and Empirical Overview*, in *The Sage Handbook Of Prejudice, Stereotyping And Discrimination 3, 5* a cura di John F. Dovidio et al. 2010.

¹¹ R.J.Cook, S.Cusak, *Gender Stereotyping Transnational Legal Perspective*, University of Pennsylvania Press, 2010, pp. 36-37.

fattuale che sottende ogni singola fattispecie¹².

Gli stereotipi non sono generalizzazioni necessariamente inaccurate sotto il profilo statistico né sono necessariamente negativi, funzionando come strumenti di semplificazione e come “marcatori” di appartenenza ad un gruppo sociale¹³. Gli stereotipi, tuttavia, tendono ad incasellare i soggetti in categorie fisse e precostituite, imponendo loro un modello normativo di comportamento, e veicolano per lo più la rappresentazione prodotta dai gruppi privilegiati, così rinforzando disuguaglianze e giustificando le gerarchie sociali esistenti.

Il ragionamento del giudice «è strutturalmente complesso ed eterogeneo: in esso si intrecciano dimensioni logiche, linguistiche, conoscitive e argomentative»¹⁴, che si sviluppano intorno alle massime di esperienza. Per assicurare la validità del ragionamento giuridico occorre che le massime di esperienza intorno al quale esso ruota siano individuate secondo un criterio di razionalità che verifichi la loro diffusione nella cultura media, le sottoponga ad analisi critica e verifichi la loro concreta e qualificata ricorrenza statistica, «alla cui stregua la massima di esperienza acquista affidabilità razionale, potendo così essere elevata a premessa maggiore di un paradigma inferenziale che vede nella premessa minore la fattispecie concreta»¹⁵.

La preoccupazione logica che guida l’argomentazione giuridica deve essere, infatti, sempre diretta ad evitare che attraverso il richiamo alle massime di esperienza «il ragionamento venga inquinato da preconcetti, pregiudizi, luoghi comuni non convalidati da rigorosa verifica»¹⁶.

La validità epistemica di una massima di esperienza è data, infatti, dalla sua attitudine a produrre conclusioni deduttivamente certe o almeno vicine alla certezza ed è quindi necessario verificare la reale corrispondenza di una massima di esperienza che si intende recepire ad un’effettiva generalizzazione universale dell’esperienza ed escludere quindi quelle che non esprimono un’effettiva frequenza statistica

¹² V. CEDAW Committee, *General Recommendation No. 33 on women’s access to justice*, 23 luglio 2015, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_S26

¹³ D. J. Schneider, *The psychology of stereotyping*, The Guildford Press, New York-London, 2004, pp. 562-568.

¹⁴ M. Taruffo, *Sui confini: scritti sulla giustizia civile*, Bologna 2002, p.122

¹⁵ M. Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1992, p.122.

¹⁶ L. Zilletti, E. Rosso, *Il giudizio di Cassazione nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2011, p.29

riscontrabile nelle vicende umane, dal momento che tale non corrispondenza ne svela la natura di pregiudizio e stereotipo.

Nella sentenza in commento il ragionamento logico-giuridico che struttura l'impianto argomentativo appare viziato proprio in ragione dell'omessa verifica rigorosa della validità logica della massima di esperienza impiegata come regola inferenziale su cui poggia l'argomentazione deduttiva: la Corte di cassazione, del tutto acriticamente, ha recepito quale "premessa maggiore" del suo ragionamento la narrazione stereotipata che racconta di un coniuge economicamente sfiancato da quello che richiede l'assegno divorzile, parte ritenuta per di più motivata nella sua richiesta da una concezione patrimonialistica del matrimonio, concepito quindi ancora come "una sistemazione definitiva".

Seppure non esplicitato, appare comunque incontrovertibile, alla luce delle notorie caratteristiche del contenzioso che riguarda il riconoscimento dell'assegno divorzile e la sua quantificazione, che tale concezione patrimonialistica è attribuita alle donne che in netta prevalenza richiedono l'assegno, e sempre a vantaggio di queste ultime si paventa la costituzione di rendite parassitarie così come illegittime forme di locupletazione.

Tale rappresentazione delle dinamiche post-matrimoniali risulta forse corrispondente al più recente "senso comune", così come plasmato programmaticamente da forti gruppi di interesse che sostengono un impoverimento degli uomini riconducibile esclusivamente allo status di separato/divorziato e agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli e delle mogli/ex coniugi¹⁷, ma non corrisponde di certo al quadro socio-statistico attuale, peraltro talmente notorio da potersi ritenere esso stessa massima di esperienza idonea a fungere da regola inferenziale più che affidabile.

Basterebbe a svelare la mistificazione veicolata dalla sentenza in esame il fatto che l'assegno divorzile è riconosciuto soltanto nel 12% dei

¹⁷ Si pensi ad esempio alla rappresentazione dei padri separati come soggetti ridotti in povertà dalle richieste economiche delle ex mogli, contraddetta dalle rilevazioni statistiche che rivelano che la quota di separate, divorziate o riconiugate in famiglie a rischio di povertà è più alta (24%) rispetto a quella degli uomini nella stessa condizione (15,3%) e a quella delle donne in totale (19,2%). Le percentuali più elevate di donne a rischio di povertà si trovano tra le single (28,7%) e tra le madri sole (24,9%). Così Istat, *Condizioni di vita delle persone separate, divorziate e coniugate dopo un divorzio*, 2011, disponibile all'indirizzo <http://www.istat.it/it/files/2011/12/StatisticaFocusSeparati-06-12-11.pdf>

casi e ha un importo medio di circa 500 euro, che scende a 300 euro nei casi di redditi non superiori a 29.000 euro¹⁸.

Come già segnalato in molte annotazioni alla sentenza in esame, anche la realtà dei rapporti sociali e delle dinamiche relazionali all'interno delle relazioni familiari è stata completamente oscurata nell'iter argomentativo seguito dalla I sezione della Cassazione: se è vero che l'Italia si sta finalmente muovendo verso un modello più paritario di divisione del lavoro, sia nel senso di una maggiore possibilità di accesso al lavoro retribuito delle donne che come più equa distribuzione dei carichi di lavoro familiare nelle coppie, l'Istat segnala che tale percorso non è né univoco né omogeneo¹⁹ e nel secondo trimestre 2017, nel nostro Paese, il tasso di occupazione delle donne tra i 15 e i 64 anni, pur attestandosi sul 49,1%, rimane tra i peggiori dell'Unione europea. Delle donne occupate in attività produttiva, oltre il 60% ha su di sé il carico esclusivo del lavoro di cura domestico.

Per di più, delle donne occupate, il 43,6% nel corso della vita ha subito molestie sessuali proprio sul luogo di lavoro²⁰, con immaginabile ricaduta sulla loro capacità reddituale al ribasso nonché sui costi in termini di danno alla salute cagionato.

La piena disponibilità delle proprie risorse economiche e l'autonoma gestione del patrimonio personale da parte delle donne è inoltre sotto costante attacco nell'ambito delle relazioni familiari: il 26,4% delle donne ha subito violenza psicologica o economica dal partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner, intendendo per violenza economica l'impedimento di conoscere il reddito familiare, di avere una carta di

¹⁸ Così G. Luccioli, *Il nuovo indirizzo*, cit.

¹⁹ Si veda Istat, *Rapporto annuale*, 2017, p.194, disponibile online https://www.istat.it/it/files/2017/05/RA2017_cap4.pdf. Considerando l'insieme dei tempi di lavoro (retribuito o familiare), nelle famiglie a basso reddito le donne svolgono tra il 69,1 e il 67,4 per cento del lavoro familiare e prevale una visione molto conservatrice della divisione dei ruoli in base al genere. Quando i partner sono entrambi occupati, le donne continuano a svolgere da sole oltre al lavoro retribuito il 62,6 per cento del lavoro familiare. Anche tra le donne che fanno parte delle famiglie di impiegati (in cui il tasso di occupazione 15- 64 anni è il più elevato) la quota di donne occupate sovraccariche è superiore alla media nazionale (58,1 per cento), a causa della forte presenza di donne con figli che svolgono, all'interno del lavoro familiare, lavoro sia domestico sia di cura. Diversamente, la quota di donne sovraccariche appartenenti alla classe dirigente è al di sotto della media nazionale anche perché è maggiore il ricorso all'esternalizzazione del lavoro "riproduttivo". Anche nelle famiglie di giovani "blue-collar" gli indicatori di sovraccarico sono in linea col dato nazionale: le donne svolgono il 63,1 per cento del lavoro della coppia.

²⁰ Istat, *Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro*, 2018, <https://www.istat.it/it/arcgivio/209107>.

credito o un bancomat, di usare il proprio denaro e il costante controllo su quanto e come si spende²¹.

Trascurare questa fotografia recependo per di più nelle sentenze rappresentazioni falsate concorre infine a legittimare comportamenti anti-giuridici, tra i quali l'inadempimento degli obblighi di mantenimento, tra i delitti oggi più diffusi in Italia²².

Come di recente ha rilevato lucidamente la giuslavorista Chiara Colasurdo,

“La regola generale che ha tentato di costruire la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, con la violenza propria del giudizio e del pre-giudizio, della decisione omologante e ossequiosa dell'autorità ma non della giustizia e dell'esperienza ad essa sottesa, perpetra una violenza economica conservatrice e storicizzata rispetto alla condizione sociale ed economica delle donne, come conseguenza di un sistema di diritto che invece di restituire plusvalenza all'effettivo ruolo delle donne nella società, tende sistematicamente a conservarne la storicizzata e simbolica minusvalenza”²³.

3. “Suum cuique tribuere”: se la famiglia è luogo di libertà lo si deve alle donne

La Corte di cassazione nella sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 segnala che il riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio risulterebbe collidere con l'istituto stesso del divorzio, funzionale all'interruzione di ogni legame tra i coniugi, nonché con il significato del matrimonio inteso come atto di libertà e di autoresponsabilità che impone alle parti di assumersi “il rischio”, anche economico, delle scelte compiute all'interno della famiglia allorché il vincolo venga meno. Una volta reciso il legame, secondo la Corte, ogni valutazione economico-patrimoniale dovrà essere orientata dalla condizione complessiva del coniuge richiedente intesa come «persona singola», economicamente

²¹ Sul tema si veda T. Manente, *Se i conti non tornano. La violenza attraverso i soldi*, in *ingenere.it*, 31 ottobre 2017.

²² Istat, *Delitti, imputati e vittime dei reati una lettura integrata delle fonti sulla criminalità e giustizia*, 2017, p.128.

²³ C. Colasurdo, *La violenza economica*, cit., p.147.

autosufficiente, senza alcun riferimento alla preesistente vita matrimoniale. In questa rinnovata cornice valutativa, si assicurerà il carattere residuale ed eccezionale dell'assegno divorzile, così come impone la sua natura assistenziale.

Si auspica che operando su entrambi i piani le Sezioni Unite, cui il Primo Presidente ha rimesso la questione, nella decisione attesa sul tema dei criteri di determinazione della sussistenza del diritto all'assegno divorzile (*an debeatur*), siano guidate anche dall'*aequitas*, ristabilendo una concezione di giustizia quale prodotto della combinazione di *auctoritas* e *ratio*, il cui equilibrio, ricorda la costituzionalista Silvia Niccolai,

*“Ha carattere dialettico, istituisce internamente al diritto un movimento dal concreto al particolare, dall'astratto al generale e viceversa, e anche dal nuovo all'antico, perché il giudizio equitativo si rapporta alla regola 'posta', così come al caso nuovo, vagliandoli alla luce di principi provenienti dalla pratica, dalla tradizione, che sono appunto le regulae juris, sintetizzati nella massima ulpiana: **Tria sunt principia juris: neminem laedere, honeste vivere, suum cuique tribuere**”²⁴.*

Proprio quest'ultima massima, “*suum cuique tribuere*”, sintetizza il principio di giustizia che a parere di chi scrive risulta violato nella sentenza in commento sia su un piano simbolico sia sul piano concreto della controversia da dirimere.

Con riferimento alla dimensione del simbolico, l'apparato motivazionale sopra ricostruito risulta obliterare l'apporto della politica femminista, e della critica del diritto che ne è scaturita, alla ridefinizione dell'istituto della famiglia da paradigma del regime patriarcale a luogo di libera realizzazione della personalità dei/delle singoli/e nel riconoscimento delle implicazioni e potenzialità della dimensione relazionale nella vita dei componenti della famiglia, che supera inevitabilmente il legame giuridico di coniugio, in quanto attinente all'esperienza di vita.

²⁴ S. Niccolai, *Femminismo ed esperienza giuridica. A proposito del ritorno di un'antica regula juris*, in A. Simone, I. Boiano (a cura di), *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, argomentazione, interpretazione*, Edizioni Efestò, Roma, 2018, p. 32.

La dimensione personale e soggettiva delle donne a lungo ha coinciso con la sola sfera privata domestica e, quindi, con la famiglia, che risultava essere «la misura dell'oppressione e del dominio» sulle donne²⁵, dal momento che «nel matrimonio la donna, privata del suo nome, perde[va] la sua identità significando il passaggio di proprietà avvenuto tra il padre di lei e il marito»²⁶. Da tale consapevolezza è maturata la necessità di far emergere il personale sia sul piano dell'esperienza sia su quello normativo, rivendicando la politicità di ciò che era ritenuto da relegare all'individuale esperienza personale²⁷.

Molte delle questioni ritenute afferenti alla dimensione privata (rapporti familiari, sessualità e riproduzione, cura, violenza), sono state così denunciate dalle donne come temi rilevanti nella sfera pubblica sia perché regolate dal diritto (e in tal caso il problema prevalente è come lo sono, non l'assenza di norme), sia perché riconducibili alle dinamiche pubbliche di dominazione, oppressione e discriminazione. In definitiva la politica femminista e la critica del diritto che ne è scaturita hanno svelato che

“ [...] Tutte le attività hanno sia una natura pubblica sia una natura privata [...] le decisioni politiche di collocare certe attività nella sfera privata sono state funzionali a giustificare l'abdicazione di responsabilità degli Stati per quelle attività”²⁸.

Quest'analisi ha consentito la creazione di quel tessuto sociale che poi ha accolto la legge sul divorzio nel 1970 e la riforma del diritto di famiglia nel 1975 come passaggi fondamentali per un avanzamento collettivo imperniato sulla libertà individuale. Inoltre, è proprio a partire dalla presa di parola delle donne che la famiglia è stata progressivamente ridisegnata da struttura monolitica difesa dall'ordinamento come istituzione, a formazione sociale nella quale tutti i suoi componenti, legati primariamente da vincoli solidaristici, sono da ritenersi in condizione di

²⁵ CA. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, Cambridge .

²⁶ C. Lonzi *et al.*, *Manifesto di rivolta femminile*, 1970.

²⁷ Boccia, *La differenza politica. Donne e cittadinanza*, Il Saggiatore, Milano. 2002, p. 111.

²⁸ R. Johnstone, *Feminist Influences on the United Nations Human Rights Treaty Bodies*, in *Human Rights Quarterly*, vol. 28, n. 1, 2006, p. 152.

parità e interessati al rispetto della loro personalità²⁹.

La concezione del matrimonio e della famiglia come dimensione di libertà e la declinazione di questa libertà anche nella decisione di recidere i vincoli costituiti dal matrimonio si deve, quindi, culturalmente e politicamente alla capacità trasformativa della politica femminista, che ha smantellato la concezione tradizionale dei rapporti sociali che imponeva alle donne il matrimonio come unica dimensione di realizzazione possibile (e con essa dell'idea del matrimonio come "sistemazione", profondamente invisibile alle donne, perché vera e propria trappola che ha represso la loro progettualità)³⁰.

Muoversi come soggetto autodeterminato in condizione di libertà ed uguaglianza nella dimensione privata e in quella pubblica è ormai un diritto di tutti/tutte, ma ancora non una realtà concretamente condivisa nell'esperienza individuale, persistendo quegli ostacoli «di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», che sta all'ordinamento («la Repubblica») rimuovere (articolo 3 Cost.).

Non si può trascurare che la famiglia storicamente ha costituito non solo luogo destinato a far fronte alla riproduzione e garantire la continuità delle generazioni, ma anche «una vera e propria impresa: produttiva, finanziaria, politica a seconda dei ceti, ma sempre un'impresa», caratteristiche che permangono anche nella famiglia contemporanea³¹. Di questa "impresa" le donne sono state sempre un ingranaggio indiscusso, ma deprivato a lungo della capacità giuridica e della capacità di agire nella sfera pubblica, in sintesi di soggettività, mentre la forza lavoro delle donne, produttiva e riproduttiva, insieme alle loro esperienze e le loro vite, è stata asservita, e ciò anche con il contributo di istituti giuridici giunti immutati nell'ordinamento italiano fino alla seconda metà del

²⁹ L. Serantoni (a cura di), *Il genio femminile delle "madri costituenti". Il contributo delle donne all'Assemblea Costituente 1946*, Centro Italiano Femminile Emilia Romagna, Bologna, 2009.

³⁰ V. Woolf, *Una stanza tutta per sé*, 1929, trad. it. Feltrinelli, Milano, 2013; Ead., *Le tre ghinee*, 1938, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2014; S. de Beauvoir, *Il secondo sesso*, 1949, trad. it., Il Saggiatore, Milano, 2008; B. Friedan, *La mistica delle femminilità*, Ed. di Comunità, Milano, 1970.

³¹ Così C. Saraceno, *Sociologia della famiglia*, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 19.

Novecento³².

Come segnala Silvia Federici,

“La differenza di potere tra donne e uomini e l’occultamento del lavoro non pagato delle donne, sotto la copertura dell’inferiorità naturale, hanno permesso al capitalismo di espandere enormemente la “parte non pagata della giornata di lavoro” e di usare il salario maschile per accumulare il lavoro delle donne. [...] Per questo l’accumulazione originaria è stata soprattutto accumulazione di differenze, ineguaglianze, gerarchie, divisioni, che hanno alienato i lavoratori l’uno dall’altro e perfino da sé stessi”³³.

4. Conclusioni

Sulla base di queste premesse, emerge con chiarezza come, sul piano concreto della questione giuridica da regolare, le argomentazioni che propongono l’autosufficienza economica della parte richiedente come criterio dirimente per decidere la sussistenza o meno del diritto all’assegno divorzile perpetuo il *“misconoscimento del valore del lavoro di cura e di riproduzione sociale svolto storicamente dalla donna, anche e forse soprattutto quando, insieme svolge un lavoro retribuito che può concedere un certo grado di autonomia economica”³⁴.*

Inoltre, il ragionamento che prospetta come modello sociale di riferimento un soggetto “singolo” non più collegato alla dimensione relazionale del coniugio e guidato esclusivamente dal principio di autoresponsabilità/autosufficienza economica si rivela in contraddizione con le conclusioni cui giunge. Dal modello descrittivo fondato sul principio/valore dell’autosufficienza individuale mutuato dal linguaggio dell’economia³⁵ deriverebbe, infatti, quale conseguenza logica il ricorso ai

³² In Italia nel 1963 si è registrata l’abolizione dello *ius corrigendi* del marito sulla moglie, attraverso pronunce della Corte di Cassazione; nel 1968 è stato abolito il reato di adulterio delle donne; al 1970 risale la legge sul divorzio e solo cinque anni dopo, nel 1975, il diritto di famiglia è stato riformato, con l’abrogazione della potestà maritale e della patria potestà.

³³ S. Federici, *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria*, Mimesis, Milano-Udine, 2015, p.167.

³⁴ C. Colasurdo, *La violenza economica*, cit., p.138.

³⁵ Univoca è la posizione della letteratura femminista della parzialità dell’analisi economica applicata al

parametri di giudizio propri della regolamentazione del mercato, presidiato dalla regola «*suum cuique tribuere*»: nell'impresa economica lo scioglimento di una società comporta l'equa distribuzione tra i soci di diritti e obblighi (debiti, crediti, utili, beni mobili e immobili, ecc.), in proporzione con la misura dell'investimento di ciascuno nell'impresa comune³⁶. Non vi è motivo logicamente coerente con l'impianto argomentativo della sentenza in esame per cui il medesimo principio non debba applicarsi anche ai rapporti post-matrimoniali.

Anche sotto il profilo della coerenza estrinseca il quadro storico-sociale sopra tracciato svela la scarsa tenuta dell'argomentazione, poiché alla base dell'apparato motivazionale della decisione in esame si ritrova una finzione che, in quanto slegata dall'esperienza delle singole e dei singoli, non può che produrre ingiustizia nella vita delle persone: con il divorzio il matrimonio è sciolto, «ma non si cancella la sua incidenza nella vita»³⁷. È principio di giustizia, quindi, che la misura di questa incidenza rimanga oggetto di apprezzamento in ragione della *regula iuris* sopra richiamata: “*dare a ciascuno il suo*”, in un'ottica redistributiva, che risulta peraltro fornire terreno utile per una ridefinizione delle finalità stesse dell'istituto dell'assegno divorzile³⁸, che quindi sarà da riconoscere alla parte richiedente “non solo perché ne ha bisogno, ma anche perché l'ha guadagnato”³⁹.

diritto di famiglia. Si veda tra i molti K. T. Bartlett, *Feminism and Family Law*, in *Family Law Quarterly*, n.33, 1999, p. 475-500; A. L. Estin, *Can Families Be Efficient? A Feminist Appraisal*, in *Mich. J. Gender & L.*, vol. 4 n. 1, 1996; J. R. Carbone, *A Feminist Perspective on Divorce*, in *The future of Children*, vol 4. N. 1, 1994. Si veda ancora M. R. Marella, *La contrattualizzazione delle relazioni di coppia. Appunti per una rilettura*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, p. 57 ss.; Ead., *The Family Economy v. The Labour Market (or Housework as a Legal Issue)*, in J. Conaghan e K. Rittich(a cura di), *Labour Law, Work and Family. Critical and Comparative Perspectives*, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 156.

³⁶ Colasurdo, *La violenza economica*, cit., p. 138.

³⁷ A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 2003, p. 355.

³⁸ Per questa soluzione propende C. Colasurdo, *La violenza economica*, cit., p. 139.

³⁹ Citazione tradotta da chi scrive da J. B. Singer, *Alimony and Efficiency: The Gendered Costs and Benefits of the Economic Justification for Alimony*, in *The Georgetown Law Journal*, vol. 82, 1993-1994, p. 2435. Citazione tradotta da chi scrive da J. B. Singer, *Alimony and Efficiency: The Gendered Costs and Benefits of the Economic Justification for Alimony*, in *The Georgetown Law Journal*, vol. 82, 1993-1994, p. 2435.